

### Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 25.5.2022 La Nuova Procedura Civile, 2, 2022



#### Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI** MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere di Stato) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) -Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Il PM rinuncia all'istanza di fallimento presentata, conseguenze

Va confermato che il PM può rinunciare all'istanza di <u>fallimento</u> presentata, dovendosi, peraltro, evidenziare che tale rinuncia non determina effetti definitivi tramite la formazione di un <u>giudicato</u>, ragione per la quale si deve ritenere che il ricorso possa successivamente essere dallo stesso PM riproposto (ovviamente, ricorrendone i presupposti), senza pregiudizio alcuno per gli interessi pubblicistici sottesi, compresi quelli tutelati penalmente tramite l'esercizio dell'azione penale in relazione ad eventuali delitti per il cui accertamento è necessaria la dichiarazione di fallimento del debitore.

Cassazione civile, sezion	e sesta, ordinanza	del 31.3.2022, n	. 10511
---------------------------	--------------------	------------------	---------

...omissis...

Rilevato:

- che viene proposto dal Fallimento --- s.r.l. ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 662-2021, depositata il 23.3.2021, con cui è stata accolto il reclamo ex art. 18 L. Fall. con la conseguente revoca della sentenza dichiarativa di fallimento proposto dalla --- s.r.l. in liquidazione contro la sentenza n. 94/2020 del 9 dicembre 2020 del Tribunale di Lucca che ne aveva dichiarato il fallimento:

La Corte d'Appello - dopo aver ricordato che il Tribunale di Lucca aveva dichiarato il fallimento della --- s.r.l. in liquidazione, nonostante l'originaria domanda di fallimento avanzata dal P.m. era stata da quest'ultimo desistita prima della deliberazione della sentenza - ha, in primo luogo, rilevato che nel quadro della disciplina attualmente in vigore, era venuto meno ogni impulso d'ufficio in ordine alla declaratoria di fallimento, con la conseguenza che la desistenza dell'istante attivamente legittimato - nella specie il P.m. - rendeva non operante il potere del giudice fallimentare di accogliere l'originaria istanza di fallimento; ha inoltre ritenuto inconsistente l'argomento adottato dal Tribunale di Lucca secondo il quale il P.m. non sarebbe "parte in senso sostanziale ma soltanto formale del procedimento di dichiarazione di fallimento", posto che il fatto che lo stesso agisca a tutela di interessi di carattere pubblico non depone per l'assolvimento di un ruolo meramente formale, dovendosi ritenere gli interessi pubblici non meno sostanziali di quelli privati; ha dunque evidenziato la fallacia della tesi - invece accolta dal tribunale fallimentare - per cui il P.m. non potrebbe rinunciare all'istanza di fallimento una volta presentata, atteso che l'interesse pubblico è assecondato tanto nella richiesta di fallimento quanto nell'evitare un fallimento inutile, non potendo mutare valenza giuridica la manifestazione di volontà del P.m. a seconda che muova nell'una ovvero nell'altra direzione; ha dunque osservato che non poteva derogarsi, per il P.m., al criterio comune a tutte le istanze di parte che dunque possono essere desistite; ha da ultimo evidenziato che neanche poteva condividersi l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata laddove la stessa aveva affermato che il prolungamento in capo al giudice dell'impulso dismesso dal P.m. si giustificasse sulla base della considerazione che il "l'ufficio del P.m., in caso di rigetto dell'istanza di fallimento, non può essere condannato alle spese di lite", ciò dipendendo dal solo fatto che il P.m. è un organo di giustizia e non rappresenta un'amministrazione dotata di un patrimonio da gestire autonomamente;

- che la --- s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso con ricorso incidentale e il fallimento ha depositato controricorso al ricorso incidentale;
- che entrambe le parti hanno depositato memorie; che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..

## Considerato:

- che con il primo ed unico motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6,7,15 e 18 L.F. nonché dell'art. 69 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, sul rilievo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di appello, il P.m. avrebbe un ruolo di parte solo formale e non già sostanziale nel processo civile, e ciò anche nel giudizio prefallimentare, con la conseguenza che una volta attivata la procedura volta alla dichiarazione di fallimento, la relativa richiesta del P.m. non sarebbe più rinunciabile perché l'azione esercitata dall'organo pubblico sarebbe indirizzata, nel giudizio civile, per vedere affermata la giurisdizione "in modo obiettivo";
- che il ricorso principale è manifestamente infondato;
- che la tesi perorata dal fallimento ricorrente, se accolta, avrebbe la conseguenza di ritenere reintrodotto, nel nostro ordinamento positivo, il procedimento per la dichiarazione di fallimento d'ufficio, e ciò in evidente spregio del disposto normativo di cui all'art. 6 L. Fall., per come novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, norma quest'ultima a tenore della quale "il fallimento è dichiarato su ricorso di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero", e che determina, come ineludibile conseguenza, che il giudice fallimentare possa pronunciarsi nel merito della domanda di fallimento solo in presenza di un'iniziativa proposta dai soggetti legittimati, per come individuati dall'art. 6 L. Fall., ed a condizione che la loro domanda sia mantenuta ferma, cioè, non venga poi rinunciata;

- che nelle ipotesi di mancata comparizione del P.m. istante alle udienze che avevano preceduto la dichiarazione di fallimento è stato affermato da questa Corte che tale mancata comparizione non possa essere intesa come implicita rinuncia alla richiesta in precedenza presentata ai sensi dell'art. 6 L. Fall. (cfr. Cass. Civ. 643/2019; Cass. Civ. 11222/2018; Cass. Civ. 12537/2017, Cass. Civ. 22360/2013), con la conseguenza che risulta insuperabile l'argomento secondo cui il presupposto logico indefettibile di tali pronunce è che la rinuncia sia da considerarsi una libera facoltà, comunque, esercitabile dal P.m. nel corso dell'istruttoria prefallimentare;
- che, pertanto, deve ritenersi pacifico che il P.m. possa rinunciare all'istanza di fallimento presentata, dovendosi, peraltro, evidenziare che tale rinuncia non determini effetti definitivi tramite la formazione di un giudicato, ragione per la quale si deve ritenere che il ricorso possa successivamente essere dallo stesso P.m. riproposto (ovviamente, ricorrendone i presupposti), senza pregiudizio alcuno per gli interessi pubblicistici sottesi, compresi quelli tutelati penalmente tramite l'esercizio dell'azione penale in relazione ad eventuali delitti per il cui accertamento è necessaria la dichiarazione di fallimento del debitore;
- che, seguendo la diversa tesi della ricorrente, si arriverebbe a sostenere che lo stesso organo che sovrintende ex lege alla tutela dell'interesse pubblico, e cioè il P.m., verrebbe spogliato della facoltà di scegliere la modalità più idonea con la quale perseguire la tutela pubblicistica, di cui è il rappresentante e tutore, dovendosi invece ritenere diversamente che l'iniziativa del pubblico ministero è da equipararsi al ricorso presentato dai creditori, per lo specifico rinvio all'art. 6 L. Fall. disposto dal successivo art. 7 L. Fall. e per l'integrale equiparazione dei poteri del P.m. a quelli delle parti private sancita, nel processo civile, dall'art. 72 c.p.c., comma 1;
- che il ricorso incidentale rimane pertanto assorbito; che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

# **PQM**

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in Euro 7.200 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

#### **Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

#### Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (I'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Ìmbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero

